



**ELEMENTI RICHIESTA DESIGNAZIONE PRESIDENTE
PER LE OPERE DI INTERESSE REGIONALE**

Art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021

Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15.04.2021

PREMESSA

L'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede la costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, del collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto medesimo, relativo all'istituto della sospensione dei lavori, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 6 del D.L. 76/2020, l'istituzione del collegio è finalizzata a risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Per tutti i lavori la cui fase di esecuzione risulta avviata prima della data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, per la nomina del collegio consultivo tecnico l'art. 6, comma 1, del decreto ha stabilito il termine di 30 giorni dalla predetta data, vale a dire il 16 agosto 2020.

Per i contratti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, la costituzione deve avvenire prima della consegna dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio.

La costituzione del CCT è, per contro, facoltativa per gli appalti di lavori sotto soglia e la stazione appaltante ne può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (art. 6, comma 5, D.L. 76/2020).

In merito alla composizione, l'art. 6, comma 2, del decreto legge semplificazioni stabilisce che il CCT, a scelta della stazione appaltante, è formato di norma da tre esperti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera o di eterogeneità delle professionalità richieste, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, ai sensi del citato art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) per le “opere di interesse nazionale”;
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le “opere di rispettivo interesse”.

RICHIESTA DI DESIGNAZIONE

Per quanto attiene alla competenza regionale alla designazione del presidente su richiesta della Regione o di altre stazioni appaltanti che realizzano opere di interesse regionale, nel caso di disaccordo sulla nomina del presidente del collegio consultivo tecnico, l'Allegato A alla D.G.R. 283/2021 individua nel Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, l'organo competente alla designazione, su proposta della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, che avrà selezionato il soggetto dall'elenco di esperti. Nel caso in cui i lavori per i quali sia necessaria la nomina siano di competenza dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, si individua nel Segretario Generale della Programmazione l'organo competente alla designazione, su proposta della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

Le modalità di selezione dell'esperto da designare, sono quelle stabilite al par. 3.b. dell'Allegato A alla D.G.R. 283/2021.D.G.R.

Le sopradette indicazioni sulla designazione del presidente del collegio consultivo tecnico si applicano anche nei casi di istituzione facoltativa del collegio ai sensi dei commi 4 e 5 del D.L. 76/2020.

Nello specifico, la richiesta di designazione deve essere sottoscritta da entrambe le parti (stazione appaltante ed appaltatore); in alternativa deve essere corredata da elementi atti a documentare il mancato raggiungimento dell'intesa sulla nomina del presidente.

Inoltre la stessa dovrà riportare i seguenti elementi:

- oggetto dell'appalto;
- CIG (codice identificativo gara);
- CUP (codice unico progetto);
- importo stimato dell'appalto e importo del contratto;
- durata del contratto;
- data di consegna dei lavori o data prevista se non è ancora intervenuta la consegna;
- categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera;
- nominativo del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore se nominato;
- la tipologia professionalità (ingegneri, architetti, giuristi o economisti) e il nominativo dei componenti del collegio consultivo tecnico già nominati dalle parti.